

Allegato "A"

Statuto dell'Associazione "Amici di AVSI Rimini - Organizzazione di Volontariato"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive integrazioni e modifiche, un'Associazione di Volontariato avente la seguente denominazione: "Amici di AVSI Rimini - Organizzazione di Volontariato" o in forma abbreviata "Amici AVSI Rimini - ODV" con sede legale nel Comune di Rimini, all'indirizzo risultante dal Registro Unico Nazione del Terzo Settore, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e nel solco della presenza dei cattolici nella società e alla luce dell'insegnamento della Chiesa e in particolare della dottrina sociale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, di seguito indicate con il richiamo alle corrispondenti lettere di tale articolo:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al D.Lgs n. 117/2017

u) beneficenza e sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017;

. w) la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- favorire la diffusione della cultura della solidarietà e della condivisione;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi relativi ai paesi in via di sviluppo ed in genere di tutti i paesi, compresa l'Italia, ove si manifestino situazioni di grave bisogno o stati di emergenza;
- pubblicare e/o diffondere saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, con l'esclusione dei giornali quotidiani, che possano contribuire alla sensibilizzazione all'opinione pubblica sugli scopi istituzionali e più in generale organizzare, promuovere e gestire, sia direttamente che indirettamente, qualsiasi attività culturale utile al perseguimento degli scopi sociali;
- organizzare, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, spettacoli, concerti, manifestazioni ed eventi in genere;
- collaborare, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, con le istituzioni pubbliche e le organizzazioni anche private, in particolare con riferimento a queste ultime, con "Fondazione AVSI - ETS";

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni iniziativa, atto od operazione necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali.

Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni, Enti Pubblici e privati, sia a livello internazionale che nazionale, regionale, territoriale;



Scanned

W



può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi, osservatori, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni; può aderire ad organismi internazionali.

Le attività dell'associazione sono svolte a favore di terzi tramite l'apporto prevalente dei volontari associati e non. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore, e volta per volta identificate dall'Organo di Amministrazione.

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che ne condividano le finalità e si impegnino a perseguirne lo scopo e a rispettarne lo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.

Gli enti del terzo settore o le associazioni senza scopo di lucro non possono essere in numero superiore al 50% del numero delle associazioni di volontariato.

Il numero degli aderenti è illimitato.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto, ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

Il Comitato Direttivo delibera in ordine alla domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Il Comitato Direttivo comunica all'interessato la deliberazione e cura l'annotazione del nuovo aderente nel libro dei soci dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale. L'eventuale respingimento della domanda deve essere adeguatamente motivato e comunicato all'interessato in forma scritta entro sessanta giorni; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, che sulla stessa si pronunci, nella prima occasione utile, l'assemblea.

La qualità di socio si perde:

- per decesso in caso di persona fisica, per perdita dei requisiti di legge in caso di persona giuridica;
- per recesso, che ha efficacia immediata dal momento di ricezione della relativa comunicazione da parte dell'Associazione;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure di un anno e trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Comitato Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Comitato Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Comitato Direttivo ne prende atto nel corso della sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Comitato Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Comitato Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di quindici giorni. In particolare, l'accesso ai già menzionati libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.
- esprimere il proprio voto in assemblea; ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa annuale;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Amministrazione: Comitato Direttivo;
- il Presidente;



>

>

- 
- l'Organo di Controllo;

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 c.c., e del soggetto cui è demandata la funzione di revisione legale dei conti, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è l'organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Comitato Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed in regola con il versamento delle quote associative.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario, o quando ne facciano richiesta almeno tre membri del Comitato Direttivo o un decimo degli associati, oppure dall'organo di controllo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o posta elettronica (alla e-mail comunicata dal socio al momento della iscrizione o successivo), contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di eventuale seconda convocazione, che non potrà tenersi nello stesso giorno, e l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi a ciascun associato almeno dieci giorni prima della data della riunione.

L'assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i membri del Comitato Direttivo e dell'Organo di Controllo, ove nominato.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

La dichiarazione dell'Associato di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto cui è demandata la funzione di Revisione legale dei conti;



- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati nell'ipotesi prevista all'art. 4 (ricorso dell'Associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dall'Organo Amministrativo);
- approva ogni regolamento, fatta eccezione per quelli che lo statuto demanda all'approvazione dell'Organo di Amministrazione, la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare approva l'eventuale regolamento che disciplina lo svolgimento dell'assemblea;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati qualora sia richiesto dal soggetto che ha proposto la domanda;
- delinea le linee di indirizzo generale dell'attività annuale;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dal Comitato Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 8 – Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e scadono in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica, e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Comitato Direttivo esclusivamente gli associati.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione dei Consiglieri cessati. I Consiglieri che vengano eletti dall'Assemblea in luogo dei Consiglieri cessati dalla carica durano in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbero rimasti in carica i Consiglieri cessati.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Comitato Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

Il Comitato Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente;
- gestisce l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione che non siano di competenza dell'Assemblea;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- predispone la bozza di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predisporre eventuali regolamenti interni e le loro variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Comitato Direttivo è convocato con comunicazione scritta a mezzo posta elettronica (alla e-mail comunicata dal socio al momento della iscrizione o successivo) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo è comunque validamente costituito, se risultano presenti tutti i membri del Comitato Direttivo e dell'organo di controllo, se nominato. In caso di riunione urgente la convocazione deve essere inviata almeno tre giorni prima.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o in sua vece dal Vicepresidente, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi dei componenti o dall'organo di controllo.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Direttivo si tengano per videoconferenza ovvero teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Comitato Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Comitato Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Comitato Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Comitato Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro trenta giorni l'organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Comitato Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 10 - Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 D. Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita inoltre la funzione di revisione legale nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, purché l'organo di controllo sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo può essere monocratico oppure costituito in composizione collegiale da tre membri, dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 – Esercizio della funzione di Revisione legale

Il Revisore Legale è nominato nei casi e nei modi previsti dell'art. 31 D. Lgs. 117/2017 ed è esercitata da una persona fisica o da una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti dall'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31



dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 14 – Volontari

I volontari, anche non soci, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità personali e professionali.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 15 – Assicurazione dei volontari

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 16 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D. Lgs. 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Stefano S.

Marco G.

